



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Fiscale 00347880163

VIA MARCONI 6 - TELEFONO N. 035 981107 - TELEFAX N. 035 981762

**Approvato con
deliberazione C.C.
n. 9 – 20.02.2004**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PREMESSA

1- Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

PARTE I

2- La Parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonche' le istruzioni che saranno emanate dalla competente A.S.L.

PARTE II

3- La Parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, L.R. 18 novembre 2003 n. 22 e del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonche' delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.

4- La numerazione degli articoli delle due parti e' indipendente.

PARTE II

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1- La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione ai decessi delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2- Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi generali in materia di polizia mortuaria e cimiteriale.
- b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.
- c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
- d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità

1- Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2- Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

-

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2- Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d) l'ossario comune;
- e) il feretro per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Sovere, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1- Sono conservati a disposizione del pubblico:

a) Presso i Cimiteri:

1- il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

b)- Presso l'Ufficio servizi cimiteriali :

1- copia del presente Regolamento comunale;

2- copia della planimetria dei Cimiteri in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285);

3- l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;

4- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;

5- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1- Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero del Capoluogo;

2- Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

3- L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

4- Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

TITOLO III

FERETRI

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro

1- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.8.

2- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4- Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri

1- L'A.S.L. effettua la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all'art. 16 DPR 285/90 nonchè gli specifici compiti in tale ambito in caso di cadaveri portatori di radioattività (art.8) di prodotti abortivi e feti (art.7) di salme dirette all'estero (art.29).

2- L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, il feretro, ai sensi dell'art 6 della L.R. 18.11.2003 n. 22. E' consentito, all'incaricato del trasporto, l'utilizzo dell'autocertificazione prevista dalla circolare Regione Lombardia 26 giugno 2000 n. 32;

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10.09.1990, n.285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n.285, è consentito l'utilizzo del cofano in legno con rivestimento "Barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 13, del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e della circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n.24;

2- I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Cimitero, in applicazione della circolare ASL di Bergamo in data 10.04.2001 prot. U27621 il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con la lamiera metallica in zinco.

4- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6- E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 - Piastrina di riconoscimento

1- Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Trasporti Funebri

1- Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio, o ai locali dove si trovano le celle frigorifere.
- b) il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, o dai locali dove si trovano le celle frigorifere, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2- Nel Territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti a mezzo di carrofunebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n.285, a cura della famiglia del defunto. L'utilizzo di mezzi speciali, dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali.

Art. 11 - Rimesse di carri funebri

1- Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appositamente individuate tenuto conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché, dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, nè creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni,
- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 12 - Orario dei trasporti funebri

1- Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

2- Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 13 - Modalità dei trasporti

1- I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2- L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili. In questi casi, per il trasporto, dovranno essere raccolti in cassetta di zinco, come previsto al 2° comma, art. 36 D.P.R. 285/90.

3- In casi particolari il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

4- Nel caso di cui al precedente comma, il Comune è esonerato da ogni responsabilità conseguente al trasporto medesimo.

Art. 14 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1- Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

2- In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 24 ore.

3- In tali casi, il feretro viene depositato nella camera mortuaria.

4- In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

5- In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.

Art. 15 - Trasporti particolari

1- Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2- I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3- Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

TITOLO V

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 16 - Servizio di custodia

1- La Giunta Comunale delibera l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.

2- Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale. L'Incaricato del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10.09.1990, n.285 e dal presente Regolamento.

Art. 17 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1- Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) tumulazioni per famiglie o collettività (Cappelle di famiglia);
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune.
- g) urne cinerarie.

2- La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

3- Il piano regolatore cimiteriale, approvato con deliberazione n. 68 in data 28.11.2003 del Consiglio Comunale, individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le relative dimensioni.

Art. 18 – Inumazione

1- le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
- b) sono private le sepolture (individuali, familiari o per collettività) ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 285/1990;

2- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 4° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

3- Sul Cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4- A richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di dimensioni previste nel Piano regolatore Cimiteriale, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

5- L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché, le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

6- In caso di incuria, abbandono o morte dei concessionari interessati il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

Art. 19 - Sepolture

1- Per le sepolture è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 17, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2- Le sepolture possono consistere:

-a) Concessione in uso di aree (sepulture private):

1) nell'uso temporaneo di aree, per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (cappelle di famiglia), della durata di 99 anni dalla data della concessione.

2)- nell'uso temporaneo di aree, per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia), per la durata di 99 anni dalla data della concessione.

-b) Concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune:

1) nell'uso temporaneo di tumulazione individuali (loculi) per la durata di 30 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione, in questo caso è consentito il prolungamento di concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i 30 anni di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tabella.

2) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 15 anni dalla data di concessione.

3) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 15 anni dalla data di concessione.

4) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la tumulazione di neonati per la durata di anni 30;

3- Alla scadenza le concessioni di cui al precedente comma 2, paragrafo a, seguono quanto disposto dall'art. 953 del Codice Civile, salvo rinnovo. Le concessioni di cui al precedente comma 2, paragrafo b, possono essere rinnovate per una durata massima pari a 10 anni. Il rinnovo deve essere richiesto dal concessionario o suo discendente diretto; esso costituisce facoltà attribuita al concessionario e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

Art. 20 - Tumulazioni Provvisorie

1- In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990, n.285, nei seguenti casi:

a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2- Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3- Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e al canone di utilizzo, nonché, di quelle per le operazioni di estumulazioni e sistemazione definitiva.

4- Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5- La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

6- Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati con proprio provvedimento alla estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1- Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni. Le esumazioni ordinarie possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.

2- Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3- Il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4- E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie.

Art. 22 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1- Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2- Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale. Si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.

3- Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art.88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

4- Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa.

5- Nel caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria o il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali ritenga di impartire.

Art. 23 - Oggetti da recuperare

1- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'incaricato del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2- Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso il Cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 2 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberalmente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 24 - Disponibilità dei materiali

1- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

2- Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

TITOLO VII

SEPOLTURE

Art. 25 - Sepolture private

1- La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art.19, comma 2 °.

2- Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3- Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, redatto nella forma dell'atto pubblico. L'atto di concessione dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4- In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione,
- la sua durata,
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione.

5- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6- E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7- Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8- Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 26 – Concessionari

1- Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2- Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3- Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4- Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Art. 27 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1- Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 28 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1- Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2- La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Art. 29 - Vigilanza

1- Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione comunale, a richiesta del concessionario.

2- L'Amministrazione Comunale esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 30 - Sepoltura a tumulazione individuale (loculi)

1- Le sepolture a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee. In relazione alle diverse tipologie costruttive adottate, viene concesso il diritto d'uso temporaneo in concessione amministrativa, redatto in forma privata, salvo diverse determinazioni imposte dalla Legge di Registro; segue quanto prescritto ai precedenti art. 25, art.26, art.27, art.28 e art.29 del presente regolamento.

2- La cessione dell'uso temporaneo dei loculi avviene in successione progressiva iniziando dall'alto verso il basso e proseguendo dal basso verso l'alto.

3- Possono prenotare l'uso temporaneo del loculo, immediatamente successivo, il coniuge superstite che abbia già compiuto 75 anni d'età.

4- Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 19, comma 3.

5- Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario o urne cinerarie.

6- Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.

7- Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

8- E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm.20 per cm.20 per cm.15 di altezza, con sporgenza massima di cm.15, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sè e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altri.

9- Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi sul pavimento ai piedi delle lapidi.

10- Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

11- Le determinazioni di cui ai commi precedenti spettano alla Giunta Comunale.

12- Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 31 - Cellette Ossario

1- Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2- La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali saranno collocati nell'ossario comune.

3- Le cellette ossario sono destinate anche alla collocazione di urne cinerarie.

4- A richiesta degli interessati, in base a concessione, l'urna cineraria può essere collocata nella celletta ossario anche già occupata da resti mortali.

5- Per quanto riguarda la concessione di cellette ossario, si segue quanto previsto dall'art. 30 comma 1.

Art. 32 - Tombe di famiglia

1- La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;

b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

2- Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 5 % del valore della costruzione.

3- I lavori dovranno essere completati entro 12 mesi dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.

4- Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.

5- La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

6- Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, nè alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7- Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

8- Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro sei mesi dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Art. 33 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1- Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e del presente Regolamento.

2- In particolare, nessun atto inerente al seppellimento, o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso, ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3- Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4- Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5- Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 34 - Divisione e rinuncia

1- Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D:P:R n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sè e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4- Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali.

5- La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 35 - Morte del concessionario

1- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, (Tombe e Cappelle di Famiglia) i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 26, 2°, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3- Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 39.

4- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dell'art. 26, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se da inumazione, o 30 anni se tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 39.

6- La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 36 - Sepulture – Scadenza

1- L'ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura , che potrà essere rinnovata, nei casi previsti dall'art.19, solo dopo la scadenza.

2- Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art.26.

3- Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4- Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune per giorni 30 e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art.4.

5- I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art. 37 - Manutenzione delle sepolture

1- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2- I concessionari delle sepolture private (tombe, cappelle di famiglia e loculi perpetui) sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone annuale di manutenzione generale previsto nella tariffa, in ragione del numero dei posti in concessione.

3- Qualora il concessionario non provveda per 1 anno al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 39.

Art. 38 - Affrancazione dal canone di manutenzione

1- Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui all'articolo precedente, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi col provvedimento medesimo.

Art. 39 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1- Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2- La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale.

3- Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Responsabile dell'ufficio Servizi cimiteriali provvede a notificare agli interessati l'avviso del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4- Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5- Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6- La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 2 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

Art. 40 - Fascicoli per sepolture private

1- Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2- Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3- Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4- Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5- I registri previsti dall'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati.

Art. 41 - Concessioni Perpetue

1- Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 42 – Divieti

1- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione dell'incaricato del servizio di custodia,
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco.
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione comunale,
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione comunale, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 43 - Ornamenti delle sepolture

1- L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2- Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Comune, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3- I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4- I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Comune, a condizione che sia presente personale comunale.

5- Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà eccedere i due terzi della fossa, nè alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

6- I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

7- Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

8- Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

9- Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

10- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

11- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

12- Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantina di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

13- Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'incaricato del servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

14- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

15- Il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Art. 44 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri. Elenco delle Ditte Autorizzate

1- I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendano eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'ufficio comunale, e, in copia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

2- Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Comune corredandola dell'autocertificazione riguardante l'iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

3- Dell'accertamento della domanda è data comunicazione al richiedente e all'Ufficio Tecnico Comunale e all'incaricato del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.

4- Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite all'incaricato del servizio di custodia, ad ogni ingresso nel Cimitero.

5- In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

6- La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e all'incaricato del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

7- Nei casi più gravi o di recidiva, il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.

8- In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 5 anni.

9 - Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio servizi cimiteriali.

10 - Nel periodo dal 28 ottobre all'8 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Art. 45 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1- Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2- Inoltre, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé, o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5- Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6- Sarà evitato che sia adibito al cimitero personale per il quale esistono vincoli di parentela od affinità, sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 6° grado con persone o titolari, e loro familiari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario e cimiteriale.

ITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovano tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3- Il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali provvederà con proprio provvedimento al riconoscimento dei diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti al sepoltura di che trattasi.

4- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 47 – Decorrenza

1- Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265.

Art. 48 – Dirigenti

1- Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento ed ogni analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2- La stipula degli atti di concessione cimiteriale viene effettuata dal Responsabile del Settore Affari Generali.

3- Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 49 - Concessioni pregresse

1- Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 50 - Sepolture a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile". quale presunzione " juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

(Nota: trattandosi di presunzione "juris Tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).

2- I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 37 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esenzione dal pagamento del canone stesso.

3- La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art.37 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.

4- Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 33, 5° comma.

5- Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.

6- Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 19.

I N D I C E

Premessa	Pag.	1
Parte II -Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria	"	2
Titolo I -NORME GENERALI		
Art. 1 -Polizia Mortuaria nel Comune	"	2
Art. 2 -Responsabilita'	"	2
Art. 3 -Servizi gratuiti e a pagamento	"	3
Art. 4 -Atti a disposizione del pubblico	"	3
Titolo II -DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI		
Art. 5 -Depositi di osservazione e obitori	"	4
Titolo III -FERETRI		
Art. 6 -Deposizione della salma nel feretro	"	5
Art. 7 -Verifica e chiusura feretri	"	5
Art. 8 -Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	"	5
Art. 9 -Piastrina di riconoscimento	"	6
Titolo IV -TRASPORTI FUNEBRI		
Art. 10 -Trasporti funebri	"	7
Art. 11 -Rimesse di carri funebri	"	7
Art. 12 -Orario dei trasporti funebri	"	7
Art. 13 -Modalita' dei trasporti	"	8
Art. 14 -Luogo e modalita' di sosta per cadaveri in transito	"	8
Art. 15 -Trasporti particolari	"	8
Titolo V -CIMITERI - SERVIZI – COSTRUZIONE		
Art. 16 -Servizio di custodia	"	9
Art. 17 -Piano regolatore cimiteriale	"	9
Art. 18 -Inumazione	"	9
Art. 19 -Sepolture	"	10
Art. 20 -Tumulazioni Provvisorie	"	10
Titolo VI -ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI		
Art. 21 -Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	"	12
Art. 22 -Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	"	12
Art. 23 -Oggetti da recuperare	"	13
Art. 24 -Disponibilita' dei materiali	"	13

Titolo VII - SEPOLTURE

Art. 25 -Sepolture private	Pag.	14
Art. 26 -Concessionari	"	14
Art. 27 -Concessioni a collettività	"	15
Art. 28 -Modalità per ottenere una concessione cimiteriale		15
Art. 29 -Vigilanza del Sindaco	"	15
Art. 30 -Sepoltura a tumulazione individuale (loculi)	"	15
Art. 31 -Cellette Ossario	"	16
Art. 32 -Tombe di famiglia	"	16
Art. 33 -Sepolture private-Esercizio dei diritti d'uso"		17
Art. 34 -Divisione e rinuncia	"	17
Art. 35 -Morte del concessionario	"	17
Art. 36 -Sepolture - Scadenza	"	18
Art. 37 -Manutenzione delle sepolture	"	18
Art. 38 -Affrancazione dal canone di manutenzione"		18
Art. 39 -Decadenza e revoca delle sepolture private "		19
Art. 40 -Fascicoli per sepolture private	"	19
Art. 41 -Concessioni Perpetue	"	19

Titolo VIII -ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 42 -Divieti	"	20
Art. 43 -Ornamenti delle sepolture	"	21
Art. 44 -Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri.	"	22
Art. 45 -Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri		23

Titolo IX -NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 -Efficacia delle disposizioni del Regolamento "		24
Art. 47 -Decorrenza	"	24
Art. 48 -Dirigenti	"	24
Art. 49 -Concessioni pregresse	"	24
Art. 50 -Sepolture a tumulazione pregresse	"	25